

FOCUS “RISTORI”

D.L. n. 137/2020
convertito con legge
18 dicembre 2020
n. 176

**Misure d'interesse
per il settore
rappresentato**

28 dicembre 2020



INDICE

TITOLO I: SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA 4

- Art. 1 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive 4
- Art. 1-*quater* Fondo perequativo (ex art. 23 del "Ristori *quater*") 6
- Art. 1-*sexies* Controlli antimafia (ex art. 3 del "Ristori *bis*") 7
- Art. 4-*ter* Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e norme relative alle procedure pendenti 7
- Art. 6-*bis* Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura per l'internazionalizzazione (ex artt. 12 co. 1, 2 e 3 del "Ristori *quater*") 8
- Art. 8 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda 8
- Art. 8-*ter* Riduzione degli oneri delle bollette elettriche 9
- Art. 9 Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 9
- Art. 9-*ter*, comma 1, Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU (ex art. 8 del "Ristori-*quater*") 10
- Art. 9-*ter* commi da 2 a 8, Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio (ivi compreso l'esonero da TOSAP e COSAP) 11
- Art. 9-*quinquies* Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ex art. 6 del "Ristori *bis*") 12
- Art. 10-*bis* Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19 12

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 13

- Art. 12 Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (ex art. 12 "Ristori") 13
- Art. 12-*bis* Misure in materia di integrazione salariale (ex art. 12 del "Ristori *bis*") 15
- Art. 12-*ter* Ulteriori misure in materia di integrazione salariale (ex art. 13 del "Ristori *quater*") 15
- Art. 13 Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive 15
- Art. 13-*bis* Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (ex art. 11 del "Ristori *bis*") 16
- Art. 13-*ter* Sospensione dei versamenti tributari (ex art. 7 del "Ristori *bis*") 16

- **Art. 13-*quater*** Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (ex art. 2 del “Ristori” *quater*) 17
- **Art. 13-*quinqies*** Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (ex art. 1 del “Ristori” *quater*) 18
- **Art. 13-*sexies*** Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP (ex art. 3, del “Ristori” *quater*) 19
- **Art. 13-*septies*** Proroga del termine per le definizioni agevolate (ex art. 4” Ristori *quater*”) 19
- **Art. 13-*octies*** Proroga dell’accesso al Fondo Gasparrini 19
- **Art. 13-*novies*** Proroga dei termini per i versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (ex art. 5 del “Ristori” *quater*”) 20
- **Art. 13-*decies*** Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione (ex art. 7 del “Ristori” *quater*”) 20
- **Art. 13 - *duodecies*** Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee (ex art. 8 del “Ristori” *bis*”) 21
- **Art. 15** Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo 21
- **Art. 15-bis** Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l’occupazione giovanile (art. 9 del “Ristori” *quater*”) 22
- **Art. 22 - Scuole e misure per la famiglia** 24
- **Art. 22-bis.** Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado (ex art. 13 del “Ristori” *bis*”) 25

- TITOLO III: MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI** 25
- **Art. 31 – *sexies*** Rinvio del federalismo fiscale (ex art. 16 del “Ristori” *quater*”) 25
- **Art. 31-*decies*** Modifiche all’art. 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (ex art. 21 del “Ristori” *quater*”) 25
- **Art. 32-*quater*** Contributo in favore delle Regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID-19 26

Titolo I: Sostegno alle imprese e all'economia

- **Art. 1 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

La norma riconosce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che – già alla data del 25 ottobre 2020 – svolgono come **attività prevalente** una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto Legge in commento (per le imprese del comparto cfr. tabella riportata di seguito):

561011	Ristorazione con somministrazione
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930	Sale giochi e biliardi
932990	Altre attività di intrattenimento e divertimento

Come noto, il contributo spetta a condizione che nel mese di aprile 2020 si sia registrata una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019; per coloro che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il ristoro spetta anche in assenza di tale requisito.

Anche grazie all'azione della Federazione, a differenza di quello previsto nell'art. 25 del "Rilancio", la misura non pone limiti di fatturato (potranno quindi accedervi anche le realtà imprenditoriali con fatturati oltre la soglia di 5 milioni di euro).

Per quel che concerne l'ammontare del contributo e la procedura di corresponsione, occorre distinguere:

I) Soggetti che abbiano già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del c.d. "Rilancio"

In questi casi l'entità del contributo è calcolata applicando un determinato coefficiente di calcolo alla misura della somma già corrisposta in precedenza, secondo lo schema che segue:

400%	932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
	561011	Ristorazione con somministrazione
	561050	Ristorazione su treni e navi
	562100	Catering per eventi, banqueting
200%	920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (anche sale bingo)
	932930	Sale giochi e biliardi
	932990	Altre attività di intrattenimento e divertimento
150%	561030	Gelaterie e pasticcerie
	563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
50%	561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

Nel caso in cui il soggetto abbia ricevuto il contributo minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche), il coefficiente di cui sopra viene comunque applicato sull'importo ricevuto.

Le somme del nuovo contributo hanno iniziato ad essere accreditate dall'Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente.

II) Soggetti che non abbiano ricevuto il predetto contributo

Nel caso in cui l'impresa non abbia presentato istanza per il contributo previsto dal c.d. "Rilancio", la misura dello tesso è determinata applicando i coefficienti di cui alla tabella sopra riportata al valore calcolato sulla base dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell'art. 25 del "Rilancio". In altri termini, occorrerà alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 verranno applicate le seguenti percentuali:

- 20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente;
- 15%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente;
- 10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente¹.

Il valore risultante da questo calcolo², sarà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al settore economico di riferimento (400%, 200%, 150% o 50%) evidenziato nella tabella sopra riportata.

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. "Ristori", la predetta percentuale si applica quindi anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro

² È previsto, in ogni caso, un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che andrà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al settore economico di

L'importo del contributo non potrà mai essere superiore a 150.000 euro.

Per ottenere il contributo è necessario presentare domanda via web **entro il 15 gennaio 2021** secondo le modalità previsto con il [Provvedimento](#) dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2020 (per tutti i dettagli cfr. [Focus Fipe](#)).

Al comma 14 della norma in commento³, si prevede un **aumento del coefficiente (di un ulteriore 50% rispetto alla quota predeterminata) per alcune tipologie di aziende (tra cui gelaterie, pasticcerie, bar e altri esercizi senza somministrazione) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree c.d. "rosse" e "arancioni"**.

Inoltre, i commi 14-bis, 14-ter e 14-quater⁴ riconoscono, per l'anno 2021, un **contributo a fondo perduto per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali** (per i quali i DPCM del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre hanno previsto la chiusura nei giorni festivi e prefestivi in tutto il territorio nazionale) e a quelli delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Con riferimento alla misura del ristoro (per il quale è stabilito un limite di spesa di 280 milioni di euro) è previsto che per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 del Provvedimento (cfr. tabella *supra*), il contributo è determinato entro il 30% del contributo disciplinato dai primi commi della medesima norma e spetta a condizione che nel mese di aprile 2020 si sia registrata una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019; per coloro che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (cfr. circolare Fipe n. 166/2020).

- **Art. 1-quater Fondo perequativo (ex art. 23 del "Ristori quater")**

La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del MEF con una dotazione pari a 5,3 miliardi di euro per l'anno 2021 finalizzato alla **perequazione delle misure di sostegno economico (fiscali e di ristoro) varate con i provvedimenti emergenziali adottati nell'ambito della emergenza Covid-19** (la norma si riferisce espressamente, *inter alia*, ai provvedimenti "Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio" e "Agosto", oltre a quelle previste dal Decreto in commento) da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di **sospensione fiscali e contributive**, ma che registrino una significativa perdita di fatturato. Si prevede, in particolare, che per tali soggetti possa esser previsto l'esonero totale o parziale della ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri che saranno individuati con un DPCM, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF e del MISE, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.

appartenenza. Tale operazione dovrà applicarsi, ad esempio, per le partite IVA attivate a partire dal 1° gennaio 2019, per le quali, come già rilevato, non è previsto il requisito della perdita di fatturato di almeno un terzo nel mese di aprile 2020.

³ Il comma ripropone la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 149/2020, c.d. "Ristori-bis"

⁴ I commi ripropongono le disposizioni di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 149/2020, c.d. "Ristori-bis"

- **Art. 1-sexies Controlli antimafia (ex art. 3 del “Ristori bis”)**

La disposizione estende le previsioni del **Protocollo d'intesa sulla prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali** di cui al comma 9 dell'art. 25 del c.d. “Rilancio” - sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il MEF e l'Agencia delle Entrate - e avente ad oggetto la disciplina dei controlli in materia di documentazione antimafia – anche ai contributi a fondo perduto disciplinati dal provvedimento in commento. Tale Protocollo d'intesa è chiamato a disciplinare i controlli di cui al libro II del D. Lgs n. 159 del 2011 (Codice antimafia), anche attraverso procedure semplificate, ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo, l'applicabilità dell'art. 92, commi 3 e seguenti, del medesimo decreto legislativo, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. In estrema sintesi, tali disposizioni prevedono che decorso il termine di 30 giorni (di cui al comma 2, primo periodo) ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 - ossia le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti; gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico; i concessionari di lavori o di servizi pubblici; i contraenti generali cui il soggetto aggiudicatore abbia affidato la realizzazione dell'opera - procedano all'erogazione anche in assenza della documentazione antimafia. Tuttavia, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, possono revocare le autorizzazioni e le misure anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente. Il versamento delle erogazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali (art. 67, comma 1, lettera g) del Codice) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti pubblici richiedenti, dell'informazione antimafia liberatoria.

E' bene ricordare che in attuazione del citato art. 25, comma 9 del “Rilancio” è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa in data 8 giugno 2020, tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agencia delle entrate. Il Protocollo prevede - quale fattore di semplificazione - che **non si proceda a nuovi accertamenti antimafia in caso di iscrizione dell'operatore economico presso le c.d. white list ovvero presso la "Anagrafe antimafia degli esecutori" predisposta per gli interventi di ricostruzione post-sisma in centro-Italia**. In tali casi, infatti, l'iscrizione 'sostituisce' le verifiche previste dal Codice antimafia. Il medesimo Protocollo detta disposizioni diversificate a seconda dell'importo del contributo. **Per le erogazioni non superiori a 150.000 euro di valore complessivo, la documentazione antimafia non è richiesta, alla luce delle recenti modifiche normative** (interventive con l'articolo 78, comma 3- quinquies, del “Cura Italia” modificativo dell'art. 83, comma 3, lettera e) del Codice antimafia).

- **Art. 4-ter Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e norme relative alle procedure pendenti**

La disposizione, introdotta in sede di conversione, reca una serie di modifiche alla legge n. 3 del 2012 volta a disciplinare la crisi da sovraindebitamento per debitori non assoggettabili al

fallimento per dimensioni⁵ e caratteristiche soggettive, vale a dire, consumatori e piccole imprese. L'art. 4 *ter*, in sostanza, anticipa l'entrata in vigore di molte norme già contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs n. 14/2019 – cfr. circolari Fipe nn. 26 e 34/2019) la cui applicabilità, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, è stata integralmente posticipata al 1° settembre 2021. Con l'anticipazione contenuta nella norma in commento, si è voluto immediatamente fornire a famiglie e piccole imprese strumenti utili ad affrontare le difficoltà finanziarie causate dalle misure di contrasto dell'emergenza. In particolare si segnala (i) la disciplina delle procedure familiari riguardante la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, quando siano conviventi o il sovraindebitamento abbia un'origine comune; (ii) la disciplina del debitore incapiente, riguardante colui che non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, al quale è comunque consentito – solo per una volta – di accedere all'esdebitazione⁶. Questa sorta di *fresh star*, potrà essere riconosciuta prevedendo, entro 4 anni dal decreto di esdebitazione emesso dal giudice, l'obbligo di pagamento a favore dei creditori, qualora nell'arco temporale sopra indicato, sopraggiungano condizioni per un soddisfacimento dei creditori almeno nella misura del 10%.

- **Art. 6–bis Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura per l'internazionalizzazione (ex artt. 12 co. 1, 2 e 3 del “Ristori quater”)**

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, incrementa alcuni fondi di emergenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tra cui quello istituito dall'art. 183, comma 2, del “Rilancio” destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento/rinvio, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Tale fondo verrà incrementato di ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni per l'anno 2021, tuttavia, è già sancito che l'importo per il 2020 sarà destinato al ristoro delle perdite dei settori delle fiere e dei congressi.

- **Art. 8 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

La disposizione prevede a **beneficio delle imprese richiamate all'Allegato 1** del provvedimento (cfr. *supra* tabella art. 1), estende ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda** già previsto per i

⁵ E' bene ricordare che sono assoggettabili a fallimento le sole imprese che abbiano superato, negli ultimi tre esercizi, almeno uno dei seguenti parametri (i) un patrimonio di 300.000 mila euro, (ii) ricavi lordi per 200.000 euro (iii) 500.000 euro di debiti.

⁶ In estrema sintesi, l'esdebitazione consiste nell'inesigibilità del credito (o parte di esso) nei confronti del beneficiario - debitore principale, tuttavia, essa non libera i coobbligati e i fideiussori.

mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del medesimo anno ai sensi dell'art. 28 del D.L. "Rilancio", così come modificato dall'art. 77 del D.L. "Agosto".

È importante sottolineare che:

- la nuova misura è applicabile indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
- rimane, invece, come condizione per l'accesso alla misura, l'aver subito una diminuzione di fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- la misura del credito resta al 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, e al 30% dei canoni per affitto d'azienda;
- in luogo dell'utilizzo diretto, è possibile optare per la cessione, anche parziale, al locatore (anche in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previa sua accettazione) o a soggetti terzi.

Il comma 2 della norma in commento stabilisce espressamente che, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 del "Rilancio", per l'illustrazione del quale si rinvia alle circolari Fipe nn. 116 e 73/2020.

- **Art. 8-ter Riduzione degli oneri delle bollette elettriche**

La disposizione – inserita *nell'iter* di conversione – istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla riduzione, nell'anno 2021, della spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

In particolare, potranno beneficiare della misura tutte le imprese che alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del Provvedimento (cfr. *supra* tabella art. 1). Sarà l'Autorità di regolazione (ARERA), con propri provvedimenti, a rideterminare, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, e a definire altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata.

- **Art. 9 Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1**

La norma stabilisce l'**esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU** – in scadenza al 16 dicembre 2020 – **concernenti gli immobili e le relative pertinenze nei quali si esercitano le**

attività indicate al già citato Allegato 1 del Decreto, a condizione che i proprietari dei locali siano anche i gestori delle attività esercitate⁷.

Dunque, **alle discoteche e agli stabilimenti balneari** – per i quali la misura era già stata prevista ad opera dell’art. 78 del D.L. “Agosto”, che viene fatto espressamente salvo dalla norma in commento – **si aggiungono, tra gli altri, anche gli esercizi di ristorazione** (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), **catering per eventi e banqueting, sale giochi e bingo.**

- **Art. 9-ter, comma 1, Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell’IMU (ex art. 8 del “Ristori-quater”)**

La norma va letta in combinato disposto con le disposizioni contenute nei decreti emergenziali degli ultimi mesi che hanno previsto – in favore di alcune categorie di imprese – l’esenzione dal versamento dell’IMU, a condizione che i relativi proprietari dei locali siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per quel che più interesse le imprese associate, ci si riferisce, in particolare:

- all’art. 78, comma 1, lett. e) del D.L. n. 104/2020, c.d. “Agosto”, convertito con modificazioni, dalla L. n. 126/2020 (cancellazione 2° rata IMU per le discoteche);
- all’art. 9, del Provvedimento in esame (cancellazione 2° rata IMU per tutti i settori individuati nell’Allegato 1 dello stesso Decreto, tra cui anche ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, catering e banqueting, sale giochi e sale bingo).

La suindicata norma prevede che **l’esenzione trovi applicazione per tutti i soggetti passivi dell’imposta citata** (come individuati dall’art. 1, comma 743, della L. n. 160/2019) **che siano anche gestori delle attività economiche indicate delle predette disposizioni.** In altri termini, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU **non rileva più che il gestore dell’attività sia anche necessariamente proprietario del locale, bensì è sufficiente che sia il soggetto passivo dell’IMU, e quindi colui che concretamente è obbligato a pagare l’imposta.**

È il caso, a titolo esemplificativo, del titolare di un’attività di ristorazione che venga svolta in un locale oggetto di un contratto di locazione finanziaria, per il quale è normativamente previsto che il pagamento dell’IMU spetti proprio al locatario, vale a dire l’esercente. Questi, da oggi, pur non essendo proprietario dell’immobile, in quanto soggetto passivo IMU, potrà accedere all’esenzione prevista dalle norme sopra citate. Parimenti si dica per i titolari del **diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e, per i **concessionari di aree demaniali**, il soggetto passivo è il concessionario.

⁷ Sul punto vedi anche *infra* art. 9-ter che ha previsto che l’esenzione trovi applicazione per tutti i soggetti passivi dell’imposta citata (come individuati dall’art. 1, comma 743, della L. n. 160/2019) che siano anche gestori delle attività economiche.

- **Art. 9-ter commi da 2 a 8, Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio (ivi compreso l'esonero da TOSAP e COSAP)**

La norma prevede, in favore dei **pubblici esercizi di cui all'art. 5, della Legge n. 287/1991⁸**, la **proroga di 3 mesi (dal 31.12.2020 al 31.03.2021) delle agevolazioni per i *dehors* già previste dall'art. 181 del "Rilancio" e dall'art. 109 dell'"Agosto"**.

In particolare, **fino al 31 marzo 2021:**

- è previsto l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, (di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019) che, a partire dal 2021, sostituisce, *inter alia*, la TOSAP e la COSAP⁹;
- è prevista una procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo;
- al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all'autorizzazione paesaggistica) del D. Lgs. n. 42/2006 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.

La norma, infine, apporta modifiche all'art. 10, comma 5, del D.L. n. 76/2020, c.d. "Semplificazioni", convertito, con modificazioni dalla L. n. 120/2020 (cfr. circolari Fipe nn. 115 e 138 del 2020). Tale disposizione ha previsto che non sia subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21, 106, comma 2-*bis*, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs n. 42/2004, la posa in opere di elementi e strutture amovibili in pubbliche piazze, vie,

⁸ Articolo 5 della Legge del 25 agosto 1991, n. 287:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

⁹ Sull'istituzione del nuovo canone, in sostituzione di TOSAP, COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade, si veda il Dossier Fipe allegato alla circolare Fipe n. 117/2019.

strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, fatta eccezione per quelle incidenti su piazze, vie ecc. adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. Le modifiche apportato con il Decreto in commento mirano a chiarire che le eccezioni debbano riguardare gli spazi prospicienti (in luogo di "adiacenti") i siti archeologici o altri beni di eccezionale (in luogo di "particolare") valore storico o artistico.

- **Art. 9-quinquies Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ex art. 6 del "Ristori bis")¹⁰**

La disposizione va coordinata con quanto disposto dall'art. 98, comma 1, dell'"Agosto", che ha previsto la proroga al **30 aprile 2021** del termine di versamento relativo alla seconda rata o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tuttavia, la norma in prevede che tale proroga si applichi indipendentemente dal requisito della diminuzione del fatturato sopra citata per i soggetti operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del provvedimento in commento, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "aree rosse", ovvero, con esclusivo riferimento agli "esercenti l'attività di gestione di ristoranti", anche nelle c.d. "aree arancioni".

In altri termini, per quel che concerne il **comparto rappresentato, la proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione di fatturato:**

- **per tutte le aziende con uno dei codici ATECO indicati all'Allegato 1** (tra cui, **bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, catering per eventi, banqueting, discoteche, sale giochi e biliardi**), che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle "aree rosse";
- **e, solo con riferimento agli "esercenti l'attività di gestione di ristoranti", nelle "aree arancioni".**

- **Art. 10-bis Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19**

Viene introdotta la disposizione che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta

¹⁰ Occorre tener presente che il successivo art. 13 quinquies dispone la proroga del termine di versamento per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione (cfr. *infra*).

regionale sulle attività produttive (IRAP) e la non rilevanza ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.

Titolo II Disposizioni in materia di lavoro

- **Art. 12 Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (ex art. 12 “Ristori”)**

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di sei settimane.

Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

Le sei settimane sono riconosciute ai datori di lavoro:

- ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato;
- appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I datori di lavoro che presentano domanda per le citate sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
- c) contributo addizionale non è previsto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge in commento.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In ogni caso, in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in commento, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al paragrafo precedente. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

Resta precluso, fino al 31 gennaio 2021, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla stessa data è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi

dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di ammortizzazione sociale è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale. **Tale disposizione è stata modificata in sede di conversione, su impulso della Federazione in accordo con la Confederazione, prevedendo la possibilità di esercitare tale facoltà anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.**

- **Art. 12-bis Misure in materia di integrazione salariale (ex art. 12 del "Ristori bis")**

Sono fissati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione in deroga e fondo d'integrazione salariale) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

- **Art. 12-ter Ulteriori misure in materia di integrazione salariale (ex art. 13 del "Ristori quater")**

I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

- **Art. 13 Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'elenco di cui al Titolo I del presente documento e hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti

dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

- **Art. 13-bis Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (ex art. 11 del "Ristori bis")**

Sono sospesi i versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al provvedimento in commento.

È, inoltre, sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità (area "rossa") e da un livello di rischio alto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del testo in commento.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

- **Art. 13-ter Sospensione dei versamenti tributari (ex art. 7 del "Ristori bis")**

La disposizione prevede la sospensione di alcuni importanti versamenti tributari in favore:

- dei soggetti che esercitano **le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020** (cfr. circolare Fipe n. 168/2020), con domicilio fiscale, sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi anche "aree gialle");
- **dei servizi di ristorazione** (quindi tutte quelle attività con codice ATECO 56) **che abbiano domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree "arancioni" o "rosse"**;
- per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del decreto, ovvero esercitano l'attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, che abbiano domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree "rosse".

Per detti soggetti, è prevista la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 con riferimento:

- a. ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Sono conseguentemente regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le Regioni e i Comuni;
- b. ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la data prima indicata. Viene altresì specificato che non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato.

- **Art. 13-quater Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (ex art. 2 del "Ristori" quater)**

La norma dispone la sospensione di alcuni importanti **versamenti che erano in scadenza nel mese di dicembre 2020**. In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato *(i)* con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 30 novembre 2020 e che *(ii)* abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- a. ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Sono conseguentemente regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le Regioni e i Comuni;
- b. ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c. ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Inoltre, è previsto che:

- tali versamenti siano sospesi anche per i soggetti che abbiano intrapreso l'attività d'impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019;
- la sospensione si applichi, **a prescindere dai requisiti** relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di cui sopra, ai soggetti che esercitano:
 - **le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020** (cfr. circolare Fipe n. 168/2020), con domicilio fiscale, sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi anche "aree gialle");

- le attività dei servizi di ristorazione (quindi tutte quelle attività con codice ATECO 56) che abbiano domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree “arancioni” o “rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020;
- le attività individuate nell’Allegato 2 del provvedimento in commento, ovvero esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, che abbiano domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree “rosse”, come individuate alla data sopra citata.

I versamenti sospesi **dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione**, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la data prima indicata. Anche in questo caso la norma precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- **Art. 13-quinquies Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (ex art. 1 del “Ristori quater”)¹¹**

Con la disposizione in esame, si interviene nuovamente sulla disciplina concernente il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, **disponendo la proroga del termine in scadenza il 30 novembre 2020 fino al 10 dicembre 2020, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.**

Restano ferme le norme di *favor* già previste per i **soggetti ISA**:

- ai sensi dell’art. 98 del D.L. n. 104/2020, c.d. “Agosto”, convertito, con modificazioni dalla L. n. 126/2020, in base al quale il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 **rimane prorogato al 30 aprile 2021** per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
- ai sensi dell’art. 9-quinquies del provvedimento in commento (ex art. 6 del D.L. n. 149/2020, c.d. “Ristori-bis”), la **proroga al 30 aprile 2021** di cui al punto precedente si applica **indipendentemente dal requisito della diminuzione del fatturato sopra citata** per (i) i soggetti operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “aree rosse”, ovvero, (ii) con esclusivo riferimento agli “esercenti l’attività di gestione di ristoranti”, anche nelle c.d. “aree arancioni”.

¹¹ Sul tema per i soggetti ISA occorre far riferimento all’art. 9 *quinquies* (cfr. *supra*).

Inoltre, ai sensi dei commi 3 e 4 della norma in esame, **la proroga al 30 aprile 2021 trova applicazione anche per:**

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 30 novembre 2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per (i) i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "aree rosse", ovvero, (ii) con esclusivo riferimento ai **servizi di ristorazione**, anche nelle c.d. "aree arancioni", come individuate alla data del 26 novembre 2020.

In entrambi questi ultimi casi, i versamenti sospesi dovranno esser effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. La disposizione precisa che non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.

- **Art. 13-sexies Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP (ex art. 3, del "Ristori quater")**

La norma dispone la **proroga al 10 dicembre 2020** del termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui al D.P.R. n. 322/1998, originariamente in scadenza il 30 novembre 2020.

- **Art. 13-septies Proroga del termine per le definizioni agevolate (ex art. 4" Ristori quater")**

La norma - modificando l'art. 68, comma 3, del "Cura Italia" - **proroga dal 10 dicembre 2020¹² al 1° marzo 2021**, il termine entro il quale devono essere pagate le rate ancora dovute per l'anno 2020 a titolo di definizione agevolata delle cartelle di pagamento per non incorrere nell'inefficacia della stessa definizione, nei casi di insufficiente o tardivo versamento. Si tratta delle somme dovute per la c.d. "rottamazione-ter" e di quelle da versare a titolo di "saldo e stralcio" delle cartelle nei casi di riduzione degli importi per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (cfr. circolare Fipe n. 65/2020).

- **Art. 13-octies Proroga dell'accesso al Fondo Gasparri**

La disposizione, introdotta in sede di conversione, proroga di 24 mesi (dunque **fino al 9 aprile 2022**) **il termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa**, anche se in ammortamento da meno di un anno. In particolare, è

¹² Tale termine era già stato modificato dall'art. 154, comma 1, lett. c) del "Rilancio" – cfr. Quadro Sinottico Fipe

bene ricordare che già l'art. 12, comma 2, del “Liquidità”, aveva stabilito che per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del provvedimento) e, dunque, fino al 9 gennaio 2021, i benefici del Fondo sarebbero stati applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina generale del Fondo medesimo. Come già anticipato, la norma in esame proroga il sopra citato termine, stabilendo che dal 9 aprile 2020 per ventiquattro mesi l'accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

La norma, inoltre, **proroga al 31 dicembre 2021** (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2020) **il termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione della prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento.**

- **Art. 13-novies Proroga dei termini per i versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (ex art. 5 del “Ristori quater”)**

L'articolo in esame dispone che le somme relative al versamento del saldo PREU e del canone concessorio, riferito alla raccolta di gioco dei mesi del (quinto) bimestre settembre-ottobre, siano versate nella misura del 20% entro il 18 dicembre 2020.

La **restante quota, pari all'80% del dovuto, potrà esser versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, specificamente: la 1° rata entro il 22 gennaio 2021, le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo, l'ultima entro il 30 giugno 2021.**

- **Art. 13-decies Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione (ex art. 7 del “Ristori quater”)**

La norma apporta modifiche strutturali e temporanee alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo con l'obiettivo di rendere più organico e funzionale l'istituto di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 602/1973. Tra le modifiche di maggiore interesse vale la pena segnalare (i) la semplificazione delle procedure e le condizioni per l'accesso alla rateazione per le **richieste presentate fino al 31 dicembre 2021**. In deroga alla disciplina generale, per tali dilazioni la **temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a 100.000 euro** (anziché 60.000). Per queste istanze, ove accolte, **la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque; (ii) si riaprono i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020** (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio: tali carichi possono essere nuovamente dilazionati **presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021; (iii) viene consentito di ripristinare la dilazione anche dei**

debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (di cui al decreto-legge n. 193 del 2016 e 148 del 2017).

- **Art. 13 - *duodecies* Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee (ex art. 8 del “Ristori bis”)**

In estrema sintesi la disposizione è volta a istituire un fondo nello stato di previsione del MEF, per la copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui ad alcuni articoli del provvedimento in esame (comma 2). D'interesse per il settore risulta in fatto che le risorse del fondo non utilizzate entro l'anno finanziario 2020 potranno essere conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui al Decreto Legge in commento in conseguenza del susseguirsi delle Ordinanze del Ministero della Salute, inerenti la collocazione delle Regioni nelle diverse aree di rischio.

Infine, si prevede che alcune delle disposizioni contenute nel decreto in commento (tra cui, per quel che più interessa il settore rappresentato, anche quella di cui all'art. 1) si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

- **Art. 15 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo**

Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (vedi *focus* D.L. Agosto circolare Fipe n. 154/2020), la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata *una tantum*.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La stessa indennità è riconosciuta, con le stesse modalità, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
 - lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
 - lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento;
 - lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguenti: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto in commento, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
- **Art. 15-bis Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile (art. 9 del "Ristori quater")**

È prevista l'erogazione di un'indennità pari a ulteriori 1000 euro oltre a quella già prevista dai decreti "agosto" e "ristori" per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. È riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro alle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in commento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.

- lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:
 - lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
 - lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
 - lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
 - titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
 - titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei settori citati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
 - assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione della relativa indennità di disponibilità
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

In sede di conversione viene introdotto il comma 12 che prevede, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, il riconoscimento ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

- **Art. 22 - Scuole e misure per la famiglia**

In materia di lavoro agile (art. 21-bis del decreto "agosto"):

- fino all'età di sedici anni del figlio convivente, il genitore lavoratore dipendente ha il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica;
- l'astensione dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori, è consentita anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- in sede di conversione viene, inoltre, previsto che per i giorni in cui un genitore fruitore di una delle misure che consentono lo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruitore di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni sedici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure dell'articolo in questione.

- **Art. 22-bis. Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado (ex art. 13 del "Ristori bis")**

È riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa comprensiva della relativa contribuzione figurativa nei seguenti casi:

- limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità (area "rossa") e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza;
- ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Titolo III: Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

- **Art. 31 – *sexies* Rinvio del federalismo fiscale (ex art. 16 del "Ristori quater")**

L'articolo interviene su alcune disposizioni del D.lgs. n. 68/2011 con cui il Governo ha dato attuazione alla delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009, e differisce dal 2021 al 2023, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali. Per mere ragioni di completezza si ricorda che il nuovo sistema di federalismo regionale, che avrebbe dovuto essere effettivo, nelle intenzioni del legislatore delegato, sin dal 2013, è stato oggetto di rinvio attraverso plurimi interventi legislativi adottati negli anni scorsi (l'ultimo dei quali è l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n.124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili).

- **Art. 31-*decies* Modifiche all'art. 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (ex art. 21 del "Ristori quater")**

La disposizione interviene sulla ridefinizione del "**Fondo per la filiera della ristorazione**" di cui all'articolo 58 del D.L. n. 104/2020, c.d. "Agosto", convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, riducendone il relativo limite di spesa, che passa da 600 milioni per il 2020, a 450 milioni (250 per il 2020 e 200 per il 2021). Si prevede, inoltre, che il MIPAAF, entro il 31 dicembre 2020, trasferisca a Poste Italiane S.p.A. – concessionario che concretamente

disporrà i bonifici dei contributi – l'importo pari a 250 milioni di euro, al fine di agevolare l'avvio delle procedure di erogazione del beneficio economico.

Viene, infine, previsto che potranno accedere alla misura anche le imprese con codice ATECO 55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole), a condizione che si tratti di attività autorizzate alla somministrazione di cibo.

Per il resto, la disciplina sostanziale del fondo rimane invariata, ragion per cui si rinvia alle circolari della Federazione già trasmesse in tema.

- **Art. 32-*quater* Contributo in favore delle Regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19¹³**

La norma assegna alle **Regioni ordinarie** (i) un **contributo, pari a 250 milioni di euro, per l'anno 2020** (cfr. tabella sottostante), per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, **stabilendo che i conseguenti risparmi siano destinati al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19**. Si tratta, dunque, di un **contributo a destinazione vincolata**, che non può essere distolto da tale finalità per altri impieghi: qualora la Regione beneficiaria non proceda a detto ristoro entro il 31 dicembre 2020, è tenuta infatti a riversare dette risorse al bilancio dello Stato.

Regioni	Percentuale di riparto	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

Inoltre è stato disposto (ii) un ulteriore un **contributo, pari a 110 milioni di euro, per l'anno 2021, da destinare direttamente al ristoro delle richiamate categorie.**

¹³ La norma riproduce parzialmente quanto già previsto ai sensi dell'art. 22 del D.L. "Ristori *quater*".